

**TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITA' PER
L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO IN MATERIA
FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DI VENDITA AL DETTAGLIO PER I
CLIENTI DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE**

(TIF)

Versione in vigore dall'1 gennaio 2026

**Allegato A alla deliberazione 463/2016/R/com – versione modificata e integrata dalle
deliberazioni 738/2016/R/com, 555/2017/R/com, 242/2021/R/com, 269/2022/R/gas,
100/2023/R/com, 315/2024/R/com e 399/2025/R/com**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 Definizioni.....	4
Articolo 2 Oggetto ed ambito di applicazione.....	7
TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONE E DI FREQUENZA DELLE BOLLETTE SINTETICHE, DI CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI E IN TEMA DI AUTOLETTURA.....	8
Articolo 3 Disposizioni generali in capo ai venditori.....	8
Articolo 3bis Fatturazione di importi anomali.....	8
SEZIONE 1 BOLLETTA SINTETICA DI PERIODO: CRITERI PER L’EMISSIONE E LA FREQUENZA DELLA BOLLETTA, LA CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI E DISPOSIZIONI IN TEMA DI AUTOLETTURA.....	10
Articolo 4 Emissione e frequenza della bolletta sintetica di periodo.....	10
Articolo 5 Ordine di utilizzo dei dati di misura.....	10
Articolo 6 Criteri per la contabilizzazione dei consumi.....	11
Articolo 7 Autolettura in finestra.....	12
Articolo 8 Autolettura extra-finestra.....	13
Articolo 9 Ulteriori obblighi in tema di autolettura.....	14
Articolo 10 Standard generali per la quantificazione dei consumi stimati.....	14
SEZIONE 2 BOLLETTA SINTETICA DI CHIUSURA: CRITERI PER L’EMISSIONE E LA FREQUENZA DELLA BOLLETTA, LA CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI E DISPOSIZIONI IN TEMA DI AUTOLETTURA.....	15
Articolo 11 Emissione della bolletta sintetica di chiusura.....	15
Articolo 12 Procedura di autolettura per il settore di gas naturale.....	16
Articolo 13 Procedura di autolettura per il settore elettrico.....	17
Articolo 14 Obblighi informativi sull’autolettura.....	17
TITOLO III INDENNIZZI AUTOMATICI A FAVORE DEL CLIENTE FINALE.....	18
Articolo 15 Criteri per la quantificazione degli indennizzi automatici.....	18
SEZIONE 1 INDENNIZZI IN ORDINE ALLA BOLLETTA SINTETICA DI PERIODO.....	19
Articolo 16 Indennizzo automatico a carico del venditore per ritardi di emissione delle bollette sintetiche di periodo.....	19
Articolo 17 Indennizzo automatico a carico dell’impresa di distribuzione.....	20
SEZIONE 2 INDENNIZZI IN ORDINE ALLA BOLLETTA SINTETICA DI CHIUSURA.....	20

Articolo 18 Indennizzo automatico a carico del venditore per ritardi nell'emissione della bolletta sintetica di chiusura.....	20
Articolo 19 Indennizzo automatico a carico dell'impresa di distribuzione.....	21

**TITOLO IV MONITORAGGIO DEGLI ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLE
BOLLETTE SINTETICHE DI PERIODO E DI CHIUSURA.....21**

Articolo 20 Disposizioni in tema di monitoraggio e altri obblighi informativi....	21
Articolo 21 Monitoraggio sui tempi di emissione delle bollette sintetiche di periodo.....	22
Articolo 22 Monitoraggio delle bollette sintetiche di chiusura.....	22
Articolo 23 Obblighi informativi delle imprese di distribuzione su qualità dei dati misura.....	23
Articolo 24 Monitoraggio sull'incidenza dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi.....	24

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono le definizioni di cui alla Bolletta 2.0 e, in quanto applicabili, le definizioni di cui al TIV, al TIS, all'Allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel, per il settore elettrico, e le disposizioni di cui al TIVG, alla RQDG e all'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com per il settore del gas naturale, integrate dalle seguenti definizioni:
- **Acquirente Unico:** è la società Acquirente Unico S.p.A.;
 - **cambio venditore:** è
 - a) per il settore elettrico, la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo, l'attribuzione ad un utente del trasporto di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato regolate dalla deliberazione 487/2015/R/eel oppure la modifica del venditore controparte del cliente finale, che non implichi anche la modifica dell'utente del dispacciamento;
 - b) per il settore del gas naturale, la successione di un utente della distribuzione ad un altro sullo stesso punto di riconsegna attivo, oppure la modifica del venditore controparte del cliente finale, che non implichi anche la modifica dell'utente della distribuzione;
 - **cessazione della fornitura:** è la risoluzione, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il venditore e il cliente finale, la quale sia strumentale o comunque connessa con un cambio venditore, o una disattivazione del punto di prelievo o di riconsegna, o una voltura;
 - **cliente multisito:** è il cliente finale che ha stipulato un contratto di fornitura che prevede la consegna dell'energia elettrica/gas in più punti di prelievo/riconsegna;
 - **contratto di Tutela SIMILE:** *soppresso*;
 - **bolletta sintetica di chiusura:** è la bolletta emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale in essere tra venditore e cliente finale e contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal cliente finale;

- **bolletta sintetica di periodo:** è la bolletta, diversa dalla bolletta sintetica di chiusura emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra venditore e cliente finale;
 - **finestra temporale:** è l'intervallo di tempo nell'ambito del quale i clienti finali di cui all'Articolo 7 possono comunicare l'autolettura;
 - **fornitore ammesso – soppressa**
 - **offerte PLACET:** sono le offerte formulate ai sensi dell'Allegato A della deliberazione 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
 - **Sistema di Interscambio:** è (SdI) è la struttura istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture elettroniche verso l'Amministrazione (art.1, comma 211, legge 24 dicembre 2007 n. 244) o verso privati (art. 1, comma 2, decreto legislativo 127/2015);
 - **Tutela SIMILE- soppressa;**
 - **venditore:** è la controparte commerciale del cliente finale nell'ambito del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale; può essere, alternativamente, un venditore sul mercato libero di energia elettrica e/o gas naturale o un venditore dei regimi di tutela;
 - **venditore entrante:** è il venditore controparte del cliente finale nel nuovo contratto di fornitura di energia elettrica o gas naturale in essere a partire dal giorno successivo la data di cessazione della fornitura;
 - **venditore uscente:** è il venditore controparte del cliente finale nel contratto di fornitura di energia elettrica o gas naturale in essere fino al giorno della cessazione della fornitura;
 - **venditore dei regimi di tutela:** è l'esercente la maggior tutela per il mercato elettrico o il venditore che eroga il servizio di tutela per il mercato del gas naturale;
 - **venditore sul mercato libero:** è il venditore controparte di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale a condizioni di mercato libero;
- *----
- *soppressa*
- **deliberazione ARG/com 151/11** è la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 151/11, come successivamente modificata e integrata, recante "Testo integrato del sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale";
 - **deliberazione 398/2014/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, recante "Disposizioni funzionali all'acquisizione della titolarità di un punto di

prelievo attivo da parte di un cliente finale. Regolazione della voltura nel settore elettrico”, come successivamente modificata e integrata;

- **deliberazione 487/2015/R/eel** è la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, recante “Riforma del processo di *switching* nel mercato *retail* elettrico”, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione 100/2016/R/com** è la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, recante “Disposizioni relative alla emissione della fattura di chiusura per cessazione della fornitura di energia elettrica o gas naturale”, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione 102/2016/R/com** è la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, recante “Regolazione della voltura nel settore gas e modifiche all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 398/2014/R/eel”;
- **deliberazione 369/2016/R/eel** – *soppressa*;
- **deliberazione 463/2016/R/com** è la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, con la quale è stato approvato il presente TIF;
- **deliberazione 77/2018/R/com** è la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018 recante “Riforma del processo di *switching* nel mercato *retail* del gas naturale, come successivamente modificata e integrata;
- **Bolletta 2.0** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com recante “Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane”, come successivamente modificata e integrata;
- **Bolletta dei clienti finali dell’energia** è l’Allegato A alla deliberazione 23 luglio 2024, 315/2024/R/com;
- **Codice di condotta commerciale** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com, come successivamente modificata e integrata;
- **RQDG** è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, approvato con la deliberazione dell’Autorità 72 dicembre 2019, 569/2019/R/gas, come successivamente modificata e integrata;
- **TIF** è il presente provvedimento;
- **TIME** è il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura elettrica per il semiperiodo di regolazione 2020-2023, approvato con deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, come successivamente modificato e integrato;
- **TIMR** è il Testo integrato monitoraggio *retail* approvato con la deliberazione dell’Autorità, 5 novembre 2011, ARG/com 151/11;

- **TIQE** è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023, approvato con deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato;
- **TIQV** è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale;
- **TIS** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*) approvato con la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come successivamente modificato e integrato;
- **TIV** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/77 approvato con la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, come successivamente modificato ed integrato;
- **TIVG** è il Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane approvato con deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 come successivamente modificato ed integrato.

Articolo 2

Oggetto ed ambito di applicazione

- 1.1 Il presente provvedimento regola i criteri di determinazione delle partite fisiche ed economiche rilevanti alla trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio (SdI) per i servizi di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, unitamente a criteri di emissione e di frequenza della bolletta sintetica collegata alla fattura elettronica ai sensi della deliberazione 712/18/R/com, nonché regola disposizioni in tema di autolettura e indennizzi automatici a favore dei clienti finali e si applica ai contratti conclusi tra venditori e clienti finali di cui a:
 - a) l'articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV;
 - b) l'articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc.
- 1.2 Il presente provvedimento non si applica:
 - a) ai clienti multisito, qualora almeno un punto non ricada nell'ambito di applicazione di cui al comma 2.1;
 - b) ai clienti di cui al comma 2.1, qualora titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche, ad eccezione di quanto previsto all'Articolo 7, all'Articolo 8 e all'Articolo 9;

- c) ai clienti di cui al comma 2.1, qualora serviti nell'ambito:
 - i. del servizio di salvaguardia di cui al Titolo 3 del TIV;
 - ii. del servizio di fornitura di ultima istanza o del servizio di default di cui al Titolo IV del TIVG.
- 2.2bis In deroga a quanto previsto al comma 2.2, lettera c) punto ii., con riferimento ai clienti domestici trovano in ogni caso applicazione le previsioni di cui all'Articolo 11.
- 1.3 Ai fini della regolazione di cui al comma 2.1, il presente provvedimento introduce altresì:
- a) obblighi in capo ai venditori;
 - b) indennizzi automatici, a carico delle imprese di distribuzione e dei venditori, a beneficio dei clienti finali;
 - c) adempimenti funzionali all'attività di monitoraggio dell'Autorità.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONE E DI FREQUENZA DELLE
BOLLETTE SINTETICHE, DI CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI E IN
TEMA DI AUTOLETTURA

Articolo 3

Disposizioni generali in capo ai venditori

- 1.1 I venditori dei regimi di tutela e i venditori sul mercato libero applicano le disposizioni contenute nel presente provvedimento nell'ambito dei contratti conclusi coi clienti finali di cui al comma 2.1, salvo le specifiche deroghe riconosciute ai sensi del presente articolo.
- 1.2 I venditori sul mercato libero hanno la facoltà di derogare alle disposizioni di cui al presente provvedimento per i casi espressamente previsti e riportati nella Tabella 1, e alle condizioni contenute negli articoli seguenti.
- 1.3 Il venditore che intenda esercitare la facoltà di cui al comma 3.2, prima della sottoscrizione del contratto nell'ambito delle informazioni preliminari di cui all'articolo 9 del Codice di condotta commerciale, informa il cliente che è disponibile anche l'offerta contrattuale di cui al comma 3.4, indicandogli le modalità per prenderne visione.
- 1.4 Il venditore sul mercato libero deve, in ogni caso, predisporre e pubblicare sul proprio sito internet, tra le offerte che presenta ai clienti finali di cui al comma 2.1 e ai clienti finali di cui al comma 2.2 lettera b), per le sole parti ivi indicate, almeno una proposta contrattuale che recepisca tutte le disposizioni oggetto del presente provvedimento senza alcuna deroga di cui al comma 3.2. Per i clienti finali di cui al comma 2.1, le disposizioni di cui al presente comma si intendono adempiute mediante la formulazione delle offerte PLACET.

1.5 *Soppresso.*

Articolo 3bis

Fatturazione di importi anomali

3bis.1 Si ha fatturazione di importi anomali relativi alla fornitura di energia elettrica nei casi di bollette:

- a) che contabilizzano i consumi sulla base di dati di misura effettivi o stimati il cui importo sia superiore al centocinquanta per cento per i clienti domestici, o al duecentocinquanta per cento per i clienti non domestici, dell'addebito medio delle bollette emesse negli ultimi dodici mesi;
- b) contenenti ricalcoli di cui all'articolo 8, comma 8.5, della Bolletta dei clienti finali dell'energia, ed esclusivamente con riferimento ai clienti finali serviti in regime di maggiore tutela all'articolo 6, comma 6.3, della Bolletta 2.0, il cui importo sia superiore al centocinquanta per cento per i clienti domestici, o al duecentocinquanta per cento per i clienti non domestici, dell'addebito medio delle bollette emesse negli ultimi dodici mesi;
- c) contenenti ricalcoli di importi precedentemente fatturati a seguito di una modifica delle componenti di prezzo applicate di cui all'articolo 8, comma 8.6, della Bolletta dei clienti finali dell'energia, ed esclusivamente con riferimento ai clienti finali serviti in regime di maggiore tutela all'articolo 6.4 della Bolletta 2.0, il cui importo sia superiore al centocinquanta per cento per i clienti domestici, o al duecentocinquanta per cento per i clienti non domestici, dell'addebito medio delle bollette emesse negli ultimi dodici mesi;
- d) emesse successivamente ad un blocco di fatturazione il cui importo sia superiore al centocinquanta per cento per i clienti domestici, o al duecentocinquanta per cento per i clienti non domestici, dell'addebito medio delle bollette emesse negli ultimi dodici mesi;
- e) emesse per prime successivamente all'attivazione della fornitura, qualora basate su dati di misura che siano superiori al centocinquanta per cento per i clienti domestici, o al duecentocinquanta per cento per i clienti non domestici rispetto all'autolettura comunicata dal cliente prima della fatturazione o contestualmente al reclamo.

3bis.2 Si ha fatturazione di importi anomali relativi alla fornitura di gas nei casi di bollette:

- a) che contabilizzano i consumi sulla base di dati di misura effettivi o stimati il cui importo sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette emesse negli ultimi dodici mesi, salvo il caso in cui la differenza sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;

- b) contenenti ricalcoli di cui all'articolo 8, comma 8.5, della Bolletta dei clienti finali dell'energia, ed esclusivamente con riferimento ai clienti finali serviti in regime di maggiore tutela all'articolo 6, comma 6.3, della Bolletta 2.0, il cui importo sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette emesse negli ultimi dodici mesi, salvo il caso in cui la differenza sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
- c) contenenti ricalcoli di importi precedentemente fatturati a seguito di una modifica delle componenti di prezzo applicate di cui all'articolo 8, comma 8.6, della Bolletta dei clienti finali dell'energia, ed esclusivamente con riferimento ai clienti finali serviti in regime di maggiore tutela all'articolo 6.4 della Bolletta 2.0, il cui importo sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato negli ultimi dodici mesi, salvo il caso in cui la differenza sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
- d) emesse successivamente ad un blocco di fatturazione il cui importo sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette emesse negli ultimi dodici mesi, salvo il caso in cui la differenza sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
- e) emesse per prime successivamente all'attivazione della fornitura, qualora basate su dati di misura che siano superiori al centocinquanta per cento per i clienti domestici, o al duecentocinquanta per cento per i clienti non domestici rispetto all'autolettura comunicata dal cliente prima della fatturazione o contestualmente al reclamo.

SEZIONE 1

BOLLETTA SINTETICA DI PERIODO: CRITERI PER L'EMISSIONE E LA FREQUENZA DELLA BOLLETTA, LA CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI E DISPOSIZIONI IN TEMA DI AUTOLETTURA

Articolo 4

Emissione e frequenza della bolletta sintetica di periodo

- 1.1 Le bollette di periodo sono emesse con la frequenza indicata:
 - a) nella tabella 2, per i clienti di cui al comma 2.1, lettera a);
 - b) nella tabella 3, per i clienti di cui al comma 2.1, lettera b).
- 1.2 Ciascuna bolletta deve essere emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta.
- 4.2bis Per i clienti di cui al comma 2.1, lettera b), con consumi inferiori a 500 Smc/anno, i venditori possono aumentare la periodicità prevista dalla tabella 3, lettera a).
- 1.3 Il venditore sul mercato libero può, ai sensi del comma 3.2 e con le modalità di cui al comma 3.3:
 - a) aumentare la frequenza di emissione della bolletta sintetica di cui al comma 4.1;
 - b) prevedere un termine diverso rispetto a quello di cui al comma 4.2.

Articolo 5

Ordine di utilizzo dei dati di misura

- 1.1 Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella bolletta sintetica di periodo, il venditore è tenuto a utilizzare i dati di misura nel rispetto del seguente ordine:
- a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione;
 - b) autoletture comunicate dal cliente finale ai sensi dei successivi Articolo 7 e Articolo 8, validate dall'impresa di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 16 del TIVG e dall'Articolo 15 del TIME;
 - c) dati di misura stimati.
- 5.1bis Il venditore del servizio di tutela della vulnerabilità, nel caso sia disponibile un dato di misura effettivo o un'autolettura di cui al comma 5.1, lettere a) e b), riferiti a data successiva all'ultimo giorno dell'ultimo mese oggetto di fatturazione, è tenuto a contabilizzare nella bolletta sintetica di periodo solo consumi sino all'ultimo giorno dell'ultimo mese oggetto di fatturazione, utilizzando allo scopo la lettura ricondotta riferita all'ultimo giorno dell'ultimo mese oggetto di fatturazione, determinata in base ai dati di misura effettivi o all'autolettura disponibili.
- 1.2 Nel caso di utilizzo dei dati di cui al comma 5.1, lettera c), il venditore ha facoltà di utilizzare il dato di misura stimato eventualmente messo a disposizione dall'impresa di distribuzione, ovvero di effettuare una propria stima.
- 1.3 *(soppresso)*

Articolo 6

Criteri per la contabilizzazione dei consumi

- 1.1 Nel caso di utilizzo di un'autolettura ai sensi del comma 5.1, lettera b), il venditore evidenzia il dato:
- a) nel dettaglio delle letture di cui all'Articolo 6, comma 6.1, lettera a) della Bolletta 2.0, con l'indicazione di "autolettura";
 - b) nel dettaglio dei consumi di cui al l'Articolo 6, comma 6.1, lettera b) della Bolletta 2.0, con l'indicazione di "consumi effettivi".
- 1.2 Nei casi di utilizzo di proprie stime ai sensi del comma 5.1, lettera c), il venditore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del cliente, come forniti dall'impresa di distribuzione ed eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili alla determinazione dei prelievi del cliente finale.
- 1.3 Le modalità di determinazione di cui al comma 6.2 devono, in ogni caso, ridurre al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati e avvengono nel rispetto di quanto previsto all'Articolo 10.
- 1.4 Il venditore procede al ricalcolo di importi precedentemente determinati sulla base di dati di misura stimati, solo in caso di successiva disponibilità di dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione, comprese le autoletture.

- 1.5 È fatto divieto di fatturare consumi per periodi successivi alla data di emissione della bolletta sintetica, ad eccezione di quanto specificato al successivo comma 6.8, lettera d).
- 1.6 Qualora nel periodo cui si riferisce la bolletta sintetica vengano contabilizzati consumi effettivi, non possono essere contabilizzati anche successivi consumi stimati:
- a) se la periodicità di emissione della bolletta sintetica è mensile, ad eccezione dei clienti del settore gas titolari di punti di riconsegna:
 - i. non dotati di *smart meter*;
 - ii. dotati di *smart meter* per cui si verifica la mancata raccolta ai sensi dei commi 14bis.1 o 14bis.2 del TIVG;
 - b) se il dato di misura finale del periodo cui si riferisce la bolletta sintetica è un'autolettura in finestra comunicata ai sensi dell'Articolo 7.
- 1.7 Le disposizioni di cui al comma 6.6 non si applicano qualora i consumi effettivi fatturati si riferiscano ad un periodo oggetto di ricalcolo ai sensi dell'Articolo 6, commi 6.2, 6.3 e 6.4 della Bolletta 2.0.
- 1.8 Il venditore del mercato libero, ai sensi del comma 3.2 e con le modalità di cui al comma 3.3:
- a) può determinare il dato di misura stimato utilizzando un criterio differente da quello indicato al comma 6.2;
 - b) adempie, in ogni caso, a quanto previsto al comma 6.3 e al comma 6.4;
 - c) può decidere di non applicare quanto previsto al comma 6.6, lettere a) e b);
 - d) può decidere di non applicare quanto previsto dal comma 6.5, purché risultino avverate contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - i. che l'importo addebitato in bolletta sintetica relativo ai consumi per periodi successivi alla data di emissione della bolletta sintetica sia predeterminato e noto al cliente;
 - ii. che il cliente possa richiedere la modifica del suddetto importo, o dei criteri per la sua predeterminazione, prevedendo al contempo che il venditore, sulla base dei consumi effettivi sino ad allora disponibili e indicati in ogni bolletta in corrispondenza alla riga "quota per consumi", proceda al ricalcolo degli importi, precedentemente fatturati in acconto, almeno una volta ogni 12 (dodici) mesi;
 - iii. che il venditore fornisca in ciascuna bolletta sintetica di periodo le informazioni disponibili relative ai consumi effettivi come previsto dall'articolo 8 della Bolletta di energia dei clienti finali;
 - iv. che, fatto salvo quanto previsto al precedente punto iii,:
 - sia indicato in bolletta la possibilità del cliente di chiedere la modifica del suddetto importo e le modalità per effettuare tale richiesta;

- per ogni periodo di fatturazione, ai fini del calcolo all'importo addebitato in bolletta sintetica, in corrispondenza della riga "quota per consumi" dello scontrino dell'energia di cui alla bolletta sintetica, siano contabilizzati solo i consumi effettivi qualora presenti e che, in corrispondenza della riga "Importi correlati all'offerta", sia indicato il valore risultante dall'eventuale differenza tra la contabilizzazione dei consumi effettivi e l'importo contabilizzato in applicazione dell'offerta.

Articolo 7

Autolettura in finestra

- 1.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento ai clienti di cui al comma 2.1 e al comma 2.2, lettera b) titolari di punti:
 - a) trattati monorari ai sensi del TIS;
 - b) non dotati di *smart meter*.
- 1.2 Relativamente a ciascun cliente titolare di un punto di cui al comma 7.1, i venditori sono tenuti a:
 - a) mettere a disposizione almeno una modalità di raccolta dell'autolettura;
 - b) indicare in ogni bolletta sintetica la finestra temporale individuata, ai sensi dell'Articolo 5, comma 5.4, lettera g) della Bolletta 2.0;
 - c) comunicare la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura, trasmesso nell'ambito della finestra individuata in bolletta sintetica, al momento stesso dell'acquisizione del dato o entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi solo nei casi in cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata;
 - d) trasmettere all'impresa di distribuzione, anche per il tramite dell'utente del trasporto di energia elettrica o dell'utente del servizio di distribuzione del gas naturale, tutti i dati di autolettura comunicati dal cliente finale nell'ambito della finestra individuata in bolletta sintetica entro e non oltre 4 (quattro) giorni lavorativi successivi a quello di acquisizione di ciascun dato, ai sensi di quanto previsto al 16.6 del TIVG e 15.4 del TIME.
- 1.3 Ai fini di quanto previsto al comma 7.2, lettera c), la non presa in carico del dato di autolettura avviene qualora il dato risulti palesemente errato, in quanto diverso dall'ultimo dato effettivo disponibile di almeno un ordine di grandezza.

Articolo 8

Autolettura extra-finestra

- 1.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento ai clienti di cui al comma 2.1 e al comma 2.2, lettera b) titolari di punti:
 - a) trattati per fascia ai sensi del TIS;
 - b) dotati di *smart meter*;
 - c) come individuati al comma 7.1.

- 1.2 I venditori sono tenuti a mettere a disposizione almeno una modalità di raccolta dell'autolettura:
- a) relativamente a ciascun cliente titolare di un punto di cui al comma 8.1, lettera a), qualora siano state emesse una o più bollette contabilizzanti consumi determinati in base a dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi;
 - b) relativamente a ciascun cliente titolare di un punto di cui al comma 8.1, lettera b), qualora siano state emesse consecutivamente bollette contabilizzanti consumi determinati in base a dati di misura stimati per periodi corrispondenti a due volte quelli indicati alla Tabella 3 dell'Allegato A.”;
- 1.3 Con riferimento ai clienti di cui al precedente comma 8.1, lettera c), fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 7, i venditori possono mettere a disposizione una modalità di raccolta dell'autolettura al di fuori della finestra di cui al comma 7.2, lettera b). In questi casi non trova applicazione quanto previsto al comma 6.6, lettera b).
- 1.4 Nei casi di acquisizione della autolettura extra-finestra per i clienti di cui al precedente comma 8.1, i venditori sono tenuti, secondo le modalità e i termini di cui, rispettivamente, al comma 7.2 lettere c) e d), a provvedere a:
- a) comunicare al cliente finale la presa in carico o l'eventuale non presa in carico dell'autolettura;
 - b) trasmettere il dato di autolettura raccolto nei casi di cui alla precedente lettera a) all'impresa di distribuzione.

Articolo 9

Ulteriori obblighi in tema di autolettura

- 1.1 I venditori, con comunicazione aggiuntiva a quanto previsto all'Articolo 5, comma 5.4, lettera g) della Bolletta 2.0, sono tenuti ad informare, almeno una volta all'anno, ciascun cliente finale titolare di un punto di cui al comma 7.1:
- a) della possibilità di comunicare l'autolettura nella finestra temporale;
 - b) delle modalità per effettuare l'autolettura;
 - c) delle modalità di utilizzo del dato di autolettura in bolletta sintetica.
- 1.2 La comunicazione di cui al comma 9.1 avviene secondo le modalità definite dal venditore stesso, che a tal fine può impiegare anche più di un mezzo di comunicazione.
- 1.3 Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 8.2, lettera a), il venditore deve informare, con modalità dal medesimo previste, il cliente finale della possibilità di effettuare l'autolettura.
- 1.4 Ai fini della validazione, il venditore è tenuto a trasmettere all'impresa di distribuzione, secondo le modalità e i termini di cui all'Articolo 7, anche le autoletture comunicate dai clienti finali di cui al comma 2.1, ad eccezione dei clienti

del settore elettrico trattati orari ai sensi del TIS, tramite reclamo scritto o segnalazione telefonica tramite operatore.

- 1.5 Nei casi di cui al precedente comma 9.4, il venditore può decidere, al fine di tener conto della contestazione del cliente, di emettere una bolletta sintetica contenente l'autolettura senza attendere l'esito della validazione del distributore; in questi casi, qualora l'esito della validazione risultasse negativo, il venditore deve procedere a rettificare la bolletta sintetica eventualmente emessa.

Articolo 10

Standard generali per la quantificazione dei consumi stimati

- 1.1 Al fine di verificare il rispetto degli standard generali di qualità delle stime dei consumi fatturati di energia elettrica e gas naturale, è introdotto l'indicatore di qualità *incidenza dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi*.
- 1.2 I livelli effettivi di *incidenza dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi* sono calcolati per ciascun semestre e per ciascun venditore, con approssimazione al primo decimale, mediante la seguente formula:

$$\text{incidenza dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi} = \left| \frac{\sum \text{consumi in acconto} - \sum \text{consumi a consuntivo}}{\sum \text{consumi a consuntivo}} \right|$$

dove:

consumi a consuntivo = consumi effettivi complessivamente contabilizzati in bollette sintetiche contenenti ricalcoli di importi precedentemente fatturati sulla base di consumi stimati, emesse in ciascun semestre;

consumi in acconto = consumi stimati, già contabilizzati in precedenti bollette sintetiche, indicati nell'ambito delle medesime bollette sintetiche contenenti i consumi a consuntivo.

- 1.3 La rilevazione dell'indicatore è effettuata ai sensi dell'Articolo 24. Lo standard generale si intende rispettato nel semestre considerato se i valori semestrali rilevati risultano conformi ai livelli dello standard generale indicati in tabella 4.
- 1.4 Resta salvo il potere dell'Autorità di avviare procedimenti sanzionatori in caso di violazione dello standard generale.

SEZIONE 2

BOLLETTA SINTETICA DI CHIUSURA: CRITERI PER L'EMISSIONE E LA FREQUENZA DELLA BOLLETTA, LA CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI E DISPOSIZIONI IN TEMA DI AUTOLETTURA

Articolo 11

Emissione della bolletta sintetica di chiusura

- 1.1 Al fine di recapitare la bolletta sintetica di chiusura entro sei settimane decorrenti dal giorno della cessazione della fornitura, il venditore procede con la relativa emissione non oltre:
 - a) a) il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di sei settimane, qualora nel contratto di fornitura siano previste modalità di recapito della bolletta dematerializzata;
 - b) l'ottavo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di sei settimane, nei casi differenti da quelli di cui alla precedente lettera a).
- 1.2 Il venditore invia tempestivamente la bolletta sintetica in modo che sia rispettato il termine di recapito di cui al comma 11.1, registrando ed archiviando la data di invio per i casi di cui alla lettera a) del medesimo comma e la data di consegna al vettore postale, o comunque di spedizione, per i casi di cui alla lettera b).
- 1.3 Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella bolletta sintetica di chiusura, il venditore è tenuto a utilizzare i dati di misura messi a disposizione dall'impresa di distribuzione in occasione della cessazione della fornitura, nel rispetto del seguente ordine di priorità:
 - a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione;
 - b) autoletture comunicate dal cliente finale ai sensi della presente Sezione e validate dall'impresa di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 8 della deliberazione 100/2016/R/com;
 - c) dati di misura stimati.
- 1.4 In caso di indisponibilità dei dati misura di cui al comma 11.3, il venditore è comunque tenuto a:
 - a) emettere una bolletta sintetica con consumi stimati entro i termini di cui al comma 11.1;
 - b) restituire, nella bolletta sintetica di cui alla precedente lettera a), il deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal cliente finale;
 - c) comunicare, con la bolletta sintetica di cui alla lettera a), al cliente finale che tale bolletta sintetica non costituisce una bolletta sintetica di chiusura e che quest'ultima verrà emessa non appena saranno messi a disposizione dati di misura da parte dell'impresa di distribuzione.
- 1.5 La disciplina di cui alla presente Sezione non si applica:
 - a) all'eventuale bolletta sintetica che si rendesse necessaria in seguito ad una rettifica da parte dell'impresa di distribuzione dei dati di misura utilizzati nella bolletta sintetica di chiusura;
 - b) alla bolletta sintetica successiva alla bolletta sintetica basata su stime del venditore, emessa ai sensi di quanto previsto dal comma 11.4.

Articolo 12

Procedura di autolettura per il settore di gas naturale

- 1.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai casi di cessazione della fornitura di gas naturale, ad esclusione dei casi di disattivazione, per i punti di riconsegna non dotati di *smart meter*.
- 1.2 Relativamente a ciascun cliente finale titolare di un punto di riconsegna di cui al comma 12.1, i venditori di gas naturale applicano le disposizioni di cui al comma 7.2 e al comma 7.3.
- 1.3 Nei casi di cambio venditore:
 - a) il cliente finale può effettuare l'autolettura, nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza del cambio venditore, comunicandola al venditore uscente se effettuata entro il giorno precedente la data di cambio venditore o al venditore entrante se effettuata a partire da detta data;
 - b) il venditore che riceve la comunicazione dell'autolettura di cui alla precedente lettera a) acquisisce e trasmette, eventualmente per il tramite dell'utente della distribuzione, il dato di autolettura all'impresa di distribuzione secondo quanto previsto al comma 3.3 della deliberazione 77/2018/R/com.
- 1.4 Nei casi di voltura:
 - a) il cliente finale richiedente la voltura può effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della voltura, comunicandola al venditore;
 - b) il venditore acquisisce e trasmette, per il tramite dell'utente della distribuzione, il dato di autolettura secondo quanto previsto ai commi 4.2, 7.2 e 10.4 dell'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com.

Articolo 13

Procedura di autolettura per il settore elettrico

- 1.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai casi di cessazione della fornitura di energia elettrica, ad esclusione dei casi di disattivazione, con riferimento ai punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS.
- 1.2 Relativamente a ciascun cliente titolare di un punto di prelievo di cui al comma 13.1, i venditori di energia elettrica applicano le disposizioni di cui al comma 7.2 e al comma 7.3.
- 1.3 Nei casi di cambio venditore:
 - a) il cliente finale può effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo la data di cambio venditore comunicandola al venditore uscente se effettuata entro il giorno precedente la data di cambio venditore o al venditore entrante se effettuata a partire da detta data;

- b) il venditore acquisisce e trasmette, per il tramite dell'utente del trasporto, il dato di autolettura all'impresa di distribuzione secondo quanto previsto al comma 3.2bis dell'Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel.

1.4 Nei casi di voltura:

- a) il cliente finale richiedente la voltura può effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della voltura, comunicandola al venditore;
- b) il venditore acquisisce e trasmette, per il tramite dell'utente del trasporto, il dato di autolettura all'impresa di distribuzione secondo quanto previsto al comma 10.4bis dell'Allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel.

Articolo 14

Obblighi informativi sull'autolettura

- 1.1 I venditori informano ciascun cliente finale di cui ai commi 12.1 e 13.1, in occasione di ciascuna comunicazione con il cliente finale in merito a cambio venditore e voltura:
 - a) della possibilità di comunicare l'autolettura;
 - b) delle modalità e tempistiche per effettuarla, esplicitando il periodo in cui può essere comunicata;
 - c) delle modalità di utilizzo in bolletta sintetica.
- 1.2 La comunicazione di cui al comma 14.1 avviene secondo le modalità definite dal venditore stesso, che a tal fine può impiegare anche più di un mezzo di comunicazione.
- 1.3 È fatta salva la possibilità per il venditore di informare il cliente finale circa la possibilità, le modalità e i termini di comunicazione dell'autolettura con comunicazioni ulteriori rispetto a quanto previsto al comma 14.1.

TITOLO III

INDENNIZZI AUTOMATICI A FAVORE DEL CLIENTE FINALE

Articolo 15

Criteri per la quantificazione degli indennizzi automatici

- 1.1 Ai fini dell'applicazione degli indennizzi automatici a carico dei venditori e a favore del cliente finale di cui al presente Titolo III trovano applicazione le previsioni di cui agli articoli 18, 20 e 21 del TIQV.
- 1.2 Ai fini dell'applicazione degli indennizzi automatici a carico delle imprese di distribuzione e a favore del cliente finale:

- a) costituiscono cause di esenzione del pagamento dell'indennizzo di cui al presente Titolo III quelle classificabili rispettivamente ai sensi della RQDG, articolo 69, comma 1, lettere a) e b) e del TIQE, articolo 103, comma 1 lettere a) e b); in tali casi l'impresa di distribuzione di gas naturale o energia elettrica registra e documenta la causa del mancato rispetto;
- b) l'impresa di distribuzione di gas naturale o energia elettrica informa il venditore, attraverso comunicazione almeno tramite PEC entro 31 giorni dal verificarsi dell'evento, dell'esclusione della corresponsione dell'indennizzo e delle relative cause;
- c) trovano applicazione le previsioni di cui all'articolo 21 del TIQV.

1.3 Ai fini dell'applicazione degli indennizzi di cui al presente Titolo:

- a) per gli indennizzi di cui alla Sezione I, la data da cui decorrono i 6 mesi di cui all'articolo 21.2 del TIQV è:
 - i. la data di emissione della bolletta sintetica, con riferimento agli indennizzi di cui all'Articolo 16;
 - ii. la data in di emissione della bolletta sintetica contenente i dati di misura stimati, con riferimento agli indennizzi di cui all'Articolo 17;
- b) la causale della detrazione di cui all'articolo 21.3 del TIQV deve essere indicata come:
 - i. "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle bollette sintetiche definiti dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico", con riferimento agli indennizzi di cui all'Articolo 16;
 - ii. "Indennizzo automatico per mancata rilevazione di dati di misura effettivi", con riferimento agli indennizzi di cui all'Articolo 17;
 - iii. "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle bollette sintetiche di chiusura definiti dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico", con riferimento agli indennizzi di cui all'Articolo 18;
 - iv. "Indennizzo automatico per messa a disposizione in ritardo della lettura di chiusura della fornitura", con riferimento agli indennizzi di cui all'Articolo 19.

SEZIONE 1

INDENNIZZI IN ORDINE ALLA BOLLETTA SINTETICA DI PERIODO

Articolo 16

Indennizzo automatico a carico del venditore per ritardi di emissione delle bollette sintetiche di periodo

- 1.1** Nel caso di emissione della bolletta sintetica di periodo oltre il termine di cui al comma 4.2 o al comma 4.3, lettera b), il venditore riconosce un indennizzo automatico al cliente finale, in occasione della prima bolletta sintetica utile.

- 1.2 Il valore dell'indennizzo di cui al comma 16.1 è pari a:
- a) 6 € nel caso in cui la bolletta sintetica di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine di cui al comma 4.2 o al comma 4.3, lettera b);
 - b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 € ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 €, raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine di cui al comma 4.2 o al comma 4.3, lettera b).
- 1.3 L'indennizzo massimo di cui al comma 16.2, lettera b) è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore come indicato di seguito:
- a) è pari a 40 € se l'emissione della bolletta sintetica avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine di cui al comma 4.2 o al comma 4.3, lettera b);
 - b) è pari a 60 € se l'emissione della bolletta sintetica avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine di cui al comma 4.2 o al comma 4.3, lettera b).

Articolo 17

Indennizzo automatico a carico dell'impresa di distribuzione

- 1.1 Qualora l'impresa di distribuzione di energia elettrica, con riferimento ai clienti trattati per fasce ai sensi del TIS, abbia messo a disposizione esclusivamente dati di misura stimati per 2 (due) mesi consecutivi, essa riconosce al cliente finale un indennizzo automatico di ammontare pari a 10€.
- 17.1bis L'impresa di distribuzione di gas naturale riconosce al cliente finale titolare di punto di riconsegna dotato di *smart meter* con consumo annuo fino a 500 Smc un indennizzo automatico di ammontare pari a 10 € qualora non sia raccolta la lettura ai sensi dei commi 14bis.1 e 14bis.2 del TIVG per 6 (sei) mesi consecutivi.
- 17.1ter L'impresa di distribuzione di gas naturale riconosce al cliente finale titolare di punto di riconsegna dotato di *smart meter* con consumo annuo superiore a 500 Smc e fino a 5.000 Smc un indennizzo automatico di ammontare pari a 10 € qualora non sia raccolta la lettura ai sensi dei commi 14bis.1 e 14bis.2 del TIVG per 3 (tre) mesi consecutivi.
- 1.2 L'indennizzo automatico di cui al presente articolo è riconosciuto al cliente finale tramite il venditore, il quale ha l'obbligo di trasferire l'indennizzo al cliente finale in occasione della prima bolletta sintetica utile.

SEZIONE 2

INDENNIZZI IN ORDINE ALLA BOLLETTA SINTETICA DI CHIUSURA

Articolo 18

Indennizzo automatico a carico del venditore per ritardi nell'emissione della bolletta sintetica di chiusura

- 1.1 Nel caso di emissione della bolletta sintetica di chiusura oltre i termini cui al comma 11.1, il venditore riconosce, nella medesima bolletta sintetica di chiusura, un indennizzo automatico al cliente finale.
- 1.2 Il valore dell'indennizzo di cui al comma 18.1 è pari a:
 - a) 4 € nel caso in cui la bolletta sintetica di chiusura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine entro cui il venditore è tenuto ad emettere la bolletta sintetica;
 - b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 € ogni 10 (dieci) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 € per ritardi pari o superiori a 90 (novanta) giorni solari.
- 1.3 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di emissione della bolletta sintetica di cui al comma 11.4 oltre i termini cui al comma 11.1. In tali casi il venditore riconosce l'indennizzo di cui al comma 18.1 nella medesima bolletta sintetica emessa ai sensi del comma 11.4.

Articolo 19

Indennizzo automatico a carico dell'impresa di distribuzione

- 1.1 In tutti i casi in cui l'impresa di distribuzione di gas naturale o energia elettrica metta a disposizione al venditore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio venditore diverso da sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna attivi e da *switching*, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, la medesima impresa di distribuzione è tenuta a riconoscere al cliente finale un indennizzo automatico di ammontare pari a 35 €.
- 1.2 L'indennizzo automatico di cui al comma 19.1 è riconosciuto al cliente finale tramite il venditore, il quale ha l'obbligo di trasferire l'indennizzo al cliente finale in occasione della bolletta sintetica di cui ai commi 11.1 o 11.4.

TITOLO IV

MONITORAGGIO DEGLI ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLE BOLLETTE SINTETICHE DI PERIODO E DI CHIUSURA

Articolo 20

Disposizioni in tema di monitoraggio e altri obblighi informativi

- 1.1 L'Autorità svolge le attività di monitoraggio della bolletta sintetica di periodo e di chiusura, che comprendono:
 - a) il monitoraggio sui tempi di emissione delle bollette sintetiche di periodo, di cui all'Articolo 21;

- b) il monitoraggio delle bollette sintetiche di chiusura, di cui all'Articolo 22;
 - c) l'acquisizione e l'analisi delle informazioni inerenti alla qualità dei dati di misura fornite dalle imprese di distribuzione ai sensi dell'Articolo 23;
 - d) il monitoraggio sull'incidenza dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi, di cui all'Articolo 24.
- 1.2 Ai fini delle attività di monitoraggio delle bollette sintetiche di periodo e di chiusura, l'Autorità si avvale, quale supporto informativo nella fase operativa della rilevazione delle informazioni di cui al presente articolo, dell'Acquirente Unico, in coerenza con quanto previsto ai punti 2, 3, e 4 della deliberazione ARG/com 151/11.
- 1.3 Le informazioni del monitoraggio delle bollette sintetiche di periodo e di chiusura sono trasmesse semestralmente, distinguendo per ciascuna tipologia di cliente finale di cui al comma 2.1:
- a) con dettaglio trimestrale a partire da:
 - i. il periodo decorrente dall'1 gennaio 2017, con riferimento alle attività di monitoraggio di cui al comma 20.1, lettera a);
 - ii. il periodo decorrente dall'1 gennaio 2015, con riferimento alle attività di monitoraggio di cui al comma 20.1, lettere b) e c);
 - b) con dettaglio semestrale a partire dal periodo decorrente dall'1 gennaio 2017, con riferimento alle attività di monitoraggio di cui al comma 20.1, lettera d).
- 1.4 Ai fini del monitoraggio delle bollette sintetiche di periodo e di chiusura le informazioni sono trasmesse da:
- a) i venditori identificati come soggetti obbligati per il monitoraggio *retail*, ai sensi del TIMR, con riferimento alle attività di monitoraggio di cui al comma 20.1, lettere a) e b);
 - b) tutte le imprese di distribuzione, con riferimento alle attività di monitoraggio di cui al comma 20.1, lettera c);
 - c) tutti i venditori, con riferimento alle attività di monitoraggio di cui al comma 20.1, lettera d).
- 1.5 Qualora le informazioni di cui al comma 20.4:
- a) siano oggetto di richieste informative previste dalla deliberazione ARG/com 151/11, purché con eguale o maggior grado di dettaglio, i soggetti obbligati ai sensi del precedente comma 20.4 adempiono soltanto a queste ultime;
 - b) siano già disponibili all'interno dell'RCU, il SII, in luogo dei soggetti obbligati ai sensi del precedente comma 20.4, è tenuto a comunicarle all'Autorità nei termini e con le modalità di cui al presente articolo.

Articolo 21

Monitoraggio sui tempi di emissione delle bollette sintetiche di periodo

- 1.1 Ai fini del monitoraggio sui tempi di emissione delle bollette sintetiche di periodo, i venditori di cui al comma 20.4, lettera a) sono tenuti a comunicare, con riferimento a ciascun trimestre:
- a) il numero di bollette sintetiche emesse, il numero di giorni solari impiegato per l'emissione e il numero di indennizzi di cui all'Articolo 16 riconosciuti, differenziati con dettaglio temporale;
 - b) il numero di bollette sintetiche emesse in ritardo per le quali si applicano le cause di esenzione dal pagamento dell'indennizzo a favore del cliente.

Articolo 22

Monitoraggio delle bollette sintetiche di chiusura

- 1.1 Ai fini del monitoraggio delle bollette sintetiche di chiusura, i venditori di cui al comma 20.4, lettera a), sono tenuti a comunicare le seguenti informazioni:
- a) ritardo medio – espresso in numero di giorni solari – con il quale è pervenuto all'utente del trasporto o della distribuzione il dato di misura nei casi in cui le relative imprese di distribuzione di energia elettrica o gas naturale non abbiano rispettato i termini di messa a disposizione del medesimo, distinto per fasce temporali di ritardo;
 - b) numero di bollette sintetiche di cui all'Articolo 11, per ciascun periodo considerato:
 - i. emesse nel rispetto dei termini di cui al comma 11.1;
 - ii. emesse oltre i termini di cui al comma 11.1;
 - iii. che dovevano essere emesse nel periodo;
 - c) la tipologia di dati di misura utilizzati, ai sensi di quanto previsto ai precedenti commi 11.3 e 11.4, per l'emissione delle bollette sintetiche di cui all'Articolo 11;
 - d) il numero e l'ammontare degli indennizzi erogati dal venditore ai sensi dell'Articolo 18, e i relativi casi di non erogazione.
- 1.2 Oltre a quanto previsto dal comma 20.3, tutte le informazioni di cui al comma 22.1 devono essere fornite distinguendo per bollette sintetiche di chiusura emesse a seguito di cessazione della fornitura per:
- a) cambio di venditore;
 - b) disattivazione della fornitura;
 - c) voltura.

Articolo 23

Obblighi informativi delle imprese di distribuzione su qualità dei dati misura

- 1.1 Qualora la rilevazione dei dati di misura funzionali ai casi di cessazione della fornitura non sia andata a buon fine, le imprese di distribuzione di energia elettrica e gas naturale sono tenute registrare e documentare:
- a) numero, data e orario di ciascuna delle rilevazioni non andate a buon fine;

- b) le cause di mancata rilevazione dei dati.
- 1.2 Le imprese di distribuzione di cui al comma 20.4, lettera b) sono tenute a comunicare, nei termini e con le modalità di cui al presente articolo, le seguenti informazioni:
 - a) numero dei dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura messi a disposizione, distinti tra dati effettivi, autoletture e dati stimati;
 - b) numero dei dati misura funzionali alla cessazione della fornitura non messi a disposizione nei termini di cui ai commi 10.1 e 10.3 della deliberazione 100/2016/R/com, di cui numero di quelli non messi a disposizione per le cause classificabili ai sensi della RQDG, Articolo 58, comma 1, lettera a) o del TIQE, Articolo 103, comma 1 lettera a);
 - c) il numero e l'ammontare degli indennizzi erogati ai sensi dell'Articolo 10 della deliberazione 100/2016/R/com e dell'Articolo 19 del presente provvedimento, e i relativi casi di non erogazione.
- 1.3 Ai fini delle comunicazioni di cui al comma 23.2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 20.2, 20.3, 20.5 e 22.2.

Articolo 24

Monitoraggio sull'incidenza dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi

- 1.1 Ai fini del monitoraggio sull'incidenza dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi, i venditori di cui al comma 20.4, lettera c) sono tenuti a comunicare le seguenti informazioni, con riferimento a ciascun semestre:
 - a) numero di bollette sintetiche emesse nel semestre medesimo, distinguendo tra le diverse modalità di contabilizzazione dei consumi e tra bollette sintetiche di periodo e di chiusura;
 - b) consumi relativi alle bollette sintetiche di cui alla precedente lettera a).

Tabella 1: Elenco delle possibili deroghe alle disposizioni del TIF ai sensi del comma 3.2.

	Riferimento	Indicazione dettaglio deroga
Titolo II, Sezione 1: emissione delle bollette sintetiche di periodo	Comma 4.3	Il venditore sul mercato libero può: a) aumentare la frequenza di emissione delle bollette sintetiche di cui al comma 4.1; b) prevedere un termine diverso rispetto a quello di cui al comma 4.2
	Comma 5.3 (<i>soppresso</i>)	
	Comma 6.8	Il venditore sul mercato libero: a) può determinare il dato di misura stimato utilizzando un criterio differente da quello di cui al comma 6.2; b) può non applicare quanto previsto al comma 6.6, lettere a) e b); c) può decidere di non applicare quanto previsto al comma 6.5, purché siano rispettate le condizioni di cui al comma 6.8, lettera d).

Tabella 2: Frequenza di emissione delle bollette sintetiche per i clienti del settore elettrico

Tipologia di clienti	
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW	Mensile
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW	Bimestrale
Clienti domestici	Bimestrale

Tabella 3: Frequenza di fatturazione per i clienti del settore del gas naturale

Tipologia di clienti	
Fino a 500 Smc/anno	Almeno Quadrimestrale
Superiore a 500 e fino a 5.000 Smc/anno	Bimestrale
Superiore a 5.000 Smc/anno	Mensile

Tabella 4 - Standard generali di qualità delle stime dei consumi fatturati di energia elettrica e gas naturale in ciascun semestre.

Indicatore	Settore	Standard generale
<i>Incidenza dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi</i>	Energia elettrica	$\leq 0,50$
	Gas naturale	$\leq 0,75$